

IN BREVE n. 46 - 2023
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

TAGLIO ALLE PENSIONI PUBBLICHE

Grande il polverone per la proposta del taglio delle pensioni pubbliche con grande sospetto di incostituzionalità e il Governo ci ripensa, ventilando: *le risorse potrebbero essere reperite con una stretta all'indicizzazione degli assegni.*

UNA STRETTA SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI? ANCORA UNA VOLTA I PENSIONATI PRESI COME BANCOMAT ?!?!?

Qui sotto l'articolo **Taglio Pensioni Pubbliche, il Governo ci ripensa** di Bernardo Diaz pubblicato su Pensioni Oggi di giovedì 9 novembre 2023

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/taglio-pensioni-pubbliche-il-governo-ci-ripensa>
e molto significativa la tabella ove vengono evidenziate le decurtazioni.

Lo ha confermato ieri il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, rispondendo ad un question time svolto in commissione Lavoro alla Camera.

L'esecutivo è pronto a rivedere la norma contenuta nella legge di bilancio 2024 che taglia dal prossimo anno le pensioni dei dipendenti degli enti locali, medici ed infermieri. Lo ha detto ieri il sottosegretario al welfare, Claudio Durigon, lasciando intendere che le risorse potrebbero essere reperite con una stretta all'indicizzazione degli assegni.

La questione

L'articolo 33 del testo della manovra prevede un taglio alle **aliquote di rendimento** delle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 nei confronti degli iscritti alle ex casse di previdenza amministrato dal tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG). Si tratta prevalentemente dei dipendenti degli enti locali, dei lavoratori della sanità pubblica (medici, infermieri eccetera), degli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali e degli ufficiali giudiziari e loro ausiliari. La revisione dei coefficienti di rendimento non riguarda tutti gli iscritti ma solo coloro **che hanno maturato non più di 15 anni di versamenti nel sistema retributivo**, cioè al 31 dicembre 1995.

L'attuale tabella A allegata alla legge n. 965/1965 attribuisce coefficienti di rendita piuttosto generosi anche in presenza di **anzianità contributive scarse**. E' sufficiente avere anche solo un giorno di anzianità contributiva al 31.12.1995 per poter tradurre in pensione il 23,8%

dell'ultima **retribuzione pensionabile** in godimento al momento del pensionamento. Al crescere dell'anzianità sono riconosciuti aumenti più contenuti sino al raggiungimento di un coefficiente di rendimento del 37,5% in corrispondenza di 15 anni di anzianità contributiva.

Il taglio

L'intervento proposto in manovra, invece, reca uno sviluppo dei rendimenti più omogeneo pari al 2,5% per ogni anno di anzianità contributiva acquisita da 0 a 15 anni. Con decurtazioni, pertanto, **più sensibili quanto meno è l'anzianità contributiva al 31.12.1995**. Ad esempio un assicurato con 10 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 vedrebbe una riduzione della quota retributiva della rendita pensionistica **dal 31,89% al 25%** dell'ultima **retribuzione pensionabile**. Con 5 anni di anzianità retributiva al 31.12.1995 il valore della rendita retributiva subirebbe già una perdita secca **di oltre il 50%**: dal 27,27% al 12,5%; con un anno di anzianità il rendimento **scenderebbe drasticamente dal 24,45% al 2,5%**. Oltre i 15 anni di versamenti l'attuale tabella già garantisce coefficienti di rendita complessivamente inferiori al 2,5% annuo (perciò i criteri non sono stati modificati). In tabella il confronto.

Tabella Rendimenti L. 965/1965 e L. 16/1986 e Art. 33 L. Finanziaria 2024			
Anzianità (anni)	L. 965/1965	Nuove Aliquote	% Decurtazione della Quota Retributiva
0	23,865%	0,000%	100,000%
1	24,456%	2,500%	89,778%
2	25,093%	5,000%	80,074%
3	25,775%	7,500%	70,902%
4	26,502%	10,000%	62,267%
5	27,275%	12,500%	54,170%
6	28,093%	15,000%	46,606%
7	28,956%	17,500%	39,563%
8	29,865%	20,000%	33,032%
9	30,819%	22,500%	26,993%
10	31,819%	25,000%	21,431%
11	32,865%	27,500%	16,324%
12	33,955%	30,000%	11,648%
13	35,091%	32,500%	7,384%
14	36,273%	35,000%	3,509%
15	37,500%	37,500%	0,000%
PENSIONIOGGI.IT			

Secondo la relazione illustrativa del ddl bilancio il taglio riguarderà **oltre 700 mila lavoratori** consentendo il recupero di 17,7 milioni di euro già nel 2024 e complessivamente 3,5 miliardi di euro entro il 2043. Secondo i sindacati una [pensione di vecchiaia](#) con decorrenza nel 2024, a 67 anni età e 35 anni di contribuzione e con retribuzioni rispettivamente da 30.000, 40.000 o 50.000 euro annui, potrebbe subire una riduzione pari a 4.432 euro, 5.910 euro o 7.387 euro. Peraltro la norma è anche a rischio costituzionalità in quanto viola il principio del cd. [pro rata](#).

Il dietrofront

A seguito delle preoccupazioni sollevate soprattutto dal comparto sanitario il sottosegretario Durigon ha espresso ieri la **volontà di trovare delle soluzioni alle criticità sollevate**, nell'ottica di un intervento complessivo e, dunque, non limitato soltanto ad alcune platee. La modifica potrebbe arrivare tramite la presentazione di un **apposito emendamento** alla manovra nel corso dell'iter parlamentare.

LO SCHERZETTO DEL GOVERNO SULLE PENSIONI da Start Magazine del 4 novembre 2023 a cura di Michele Poerio, presidente Feder.S.P.eV.

La nuova finanziaria prevede il taglio delle aliquote di rendimento per il calcolo della quota retributiva per i pensionati che hanno iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995 e che abbiano una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni. L'intervento (critico) di Michele Poerio, segretario generale Confedir e presidente nazionale Federspev

Dopo lo schiaffo della Finanziaria 2023 (taglio della rivalutazione delle pensioni del ceto medio e delle categorie dirigenziali) arriva al Senato il testo della legge finanziaria per il 2024 che prevede una [sonora legnata](#) che francamente non ci aspettavamo (art. 33).

Ci rendiamo conto che la crisi attuale nel Medio Oriente, il protrarsi della guerra in Ucraina, le stime del Fondo Monetario Internazionale sulla crescita del nostro PIL allo 0,7% per l'anno in corso e allo 0,5% per il prossimo e le grandi calamità naturali avranno un impatto sicuramente negativo sulla nostra economia. E se a tutto ciò si aggiunge il ritorno al Patto di Stabilità (anche se attenuato), dopo i due anni di sospensione causa Covid, la situazione non sarà molto felice.

Ciononostante la Finanziaria non è fra le peggiori e contiene svariati elementi positivi, ma non è accettabile l'atteggiamento persecutorio del Governo nei confronti dei pensionati che hanno già subito (per ben 14 anni degli ultimi 17) tagli della perequazione e contributi di solidarietà vari, come è inaccettabile il sottofinanziamento della sanità di cui parleremo in altra sede. Rammentiamo solamente che il definanziamento del SSN si attesta al 6,6% del PIL e nel prossimo biennio è previsto che scenda al 6,1% (contro l'11% della Germania, il 10% della Francia e il 9,3% della Gran Bretagna).

Si ha l'impressione che il Governo "tutto" sia impegnato allo spasimo a penalizzare il ceto medio e dirigenziale, pur sempre rappresentato da oltre 5 milioni di cittadini potenzialmente votanti, e realmente sostenitori di oltre il 60% di tutta l'IRPEF.

Il taglio della rivalutazione delle pensioni previsto dalla Finanziaria 2023 fornisce all'Erario oltre 3,5 miliardi e in 10 anni determinerà un danno da 13-15 mila a 120 mila euro per le pensioni da 2.600 a 10.000 € lordi mensili e chiaramente superiore per le pensioni di importo più elevato.

Nella Finanziaria 2024 le penalizzazioni saranno maggiori come di seguito evidenzieremo.

Quale criterio politico può avere suggerito a "tutto" il governo il ripristino (dopo solo un anno dal recupero del governo Draghi del miglior criterio di indicizzazione a "scaglioni") se non quello di

utilizzare le pensioni “medio- alte” come Bancomat per “dazioni” di natura assistenziale che debbono essere sostenute dalla fiscalità generale?

COSA POTREBBE CAMBIARE PER LE PENSIONI

Il su citato articolo 33 della Finanziaria 2024 aumenta, inoltre, i furti a carico dei pensionati prevedendo dal 1 gennaio del prossimo anno il taglio delle aliquote di rendimento per il calcolo della quota retributiva per i pensionati che hanno già iniziato a lavorare tra il 1981 e il 1995 (cioè prima dell'entrata in vigore della legge Dini) e che abbiano una quota di pensione retributiva inferiore a 15 anni.

Si tratta di modifiche peggiorative che interessano oltre 700.000 pensionandi pubblici e solo alcune casse previdenziali confluite prima nell'INPDAP e poi nell'INPS.

Precisamente la cassa previdenziale dei dipendenti degli Enti locali (Cpdel), la cassa degli insegnanti di asilo e delle elementari (Cpi), la cassa degli ufficiali giudiziari (Cpug) e la cassa pensioni sanitari (Cps). Mi piace ricordare alla politica tutta che la cassa pensioni sanitari (medici, ecc.) era la più ricca di tutti gli altri Enti previdenziali grazie all'elevato contributo (il 33% dello stipendio rispetto al 23-25% delle altre casse) ed al momento del suo assorbimento da parte dell'INPS aveva oltre 14 mila miliardi di lire di attivo e 40 mila immobili in proprietà, soldi che sono serviti per tappare i buchi dell'INPS e di altre casse.

Qualora questo articolo non venisse eliminato, i tagli potrebbero essere pesantissimi:

- per una pensione di vecchiaia di 30-35 mila € lordi anno si può verificare un taglio di 500 € circa che proiettato sull'attesa di vita media raggiunge un mancato aumento di oltre 71 mila euro;
- per una pensione di 40 mila € il taglio può essere di oltre 5.500 € anno che arriverebbe ad oltre 95 mila € se proiettato sull'attesa di vita media;
- per una pensione di 50 mila € il taglio ammonterebbe ad oltre 7.000 € anno con una perdita complessiva di oltre 120 mila €. E via fregando...

Per i medici assunti dal 1981 e il 1995 la perdita oscilla fra il 5 e il 25% dell'intera pensione. Il che determinerà una ulteriore loro fuga dal SSN.

Ma non finisce qui, questa non sarebbe l'unica beffa rivolta a tale categoria perché le aliquote delle rivalutazioni verrebbero utilizzate per calcolare anche il costo dei riscatti come ad esempio gli anni di laurea, riscatto che attualmente costa meno di 20 mila € ma che con la nuova regola salirebbe a oltre 66 mila €. E sempre a questi sfortunati toccherà aspettare molto di più per avere la liquidazione.

Il risparmio che il Governo realizzerà con questo scherzetto (senza dolcetto, dato che siamo nelle giornate Halloween) è di circa 8 miliardi e guarda caso il costo del prossimo rinnovo contrattuale dei dipendenti pubblici ammonterebbe a 7,3 miliardi.

Cosa siamo autorizzati a pensare, senza bisogno di fare dietrologia se non che il Governo con una mano dà e con l'altra toglie?

I sindacati medici sono già sul piede di guerra avendo proclamato lo stato di agitazione e uno sciopero nel mese di dicembre.

Ma pare che il Governo, resosi conto del pericolo di una possibile fuga dal SSN di 4-5 mila medici stia cercando di metterci una pezza ipotizzando di attenuare o eliminare l'art.33 utilizzando un maxi emendamento. Sappiamo bene, però, che le pezze sono spesso peggiori dei buchi.

Noi come CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e Aps Leonida abbiamo già reagito a livello legale in ambito nazionale ed europeo a tutela delle nostre pensioni e dei nostri pensionati così grossolanamente penalizzati dalla Finanziaria 2023 e ancora reagiremo contro le nuove penalizzazioni contenute nella Finanziaria 2024.

Al Governo diciamo che siamo sempre disponibili ad ogni confronto ed approfondimento ma aggiungiamo con forza: via le mani dalle tasche dei pensionati!

Siamo stanchi di essere il perenne pozzo di San Patrizio di tutti i Governi (ad eccezione del Governo Draghi) che si sono succeduti negli ultimi 30 anni!

SCOPRI SE HAI CONTRIBUTI NASCOSTI da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.39 del 10 novembre 2023

Sono tanti i medici che hanno messo da parte contributi anche senza saperlo. È il caso di chi fa libera professione per strutture accreditate con il Ssn: probabilmente non sa che in aggiunta ai contributi personali di Quota B, per quest'attività gli vengono versati dal committente anche dei contributi nella Gestione degli specialisti esterni dell'Enpam.

SALVADANAIO TRIPLICATO

Le strutture accreditate e convenzionate, come cliniche private, poliambulatori e centri diagnostici, versano infatti all'Enpam il 2 per cento sul fatturato prodotto grazie al lavoro di professionisti non dipendenti. A questo si aggiunge l'ulteriore contributo del 4 per cento a carico dei medici, che dal 2023 le strutture devono trattenere e poi versare all'Enpam per loro conto.

DOVE TROVARE I CONTRIBUTI

Se hai lavorato come specialista esterno con contratto da non dipendente puoi scoprire se hai contributi di cui non sospettavi l'esistenza guardando nell'[estratto conto contributivo Enpam](#) (gestione Specialisti esterni).

Per vedere il riepilogo dei contributi devi entrare nell'[area riservata](#) del sito web dell'Enpam; cliccare su "Consultazioni contributive" nella colonna di sinistra e poi su "Contributi". In questo modo si accede alla pagina "Riepilogo contributi versati utili ai fini pensionistici" e nella riga "Gestione medici specialisti esterni" bisogna cliccare sul pulsante "Vedi dettagli", che trovi sulla destra.

Si accede così alla pagina "Dettagli contributi – Gestione medici specialisti esterni", che riporta l'elenco dei contributi versati anno per anno. Nell'elenco, il secondo dato di ogni riga è la cifra dei contributi che sono stati accreditati in quel particolare anno.

QUANTO PAGHERÒ

È facile ipotizzare l'importo dei contributi che nel 2023 il medico specialista avrà a proprio carico. Per esempio se la mole di lavoro di quest'anno risulterà in linea con quella dello scorso anno, basterà consultare l'estratto conto contributivo e moltiplicare per due il contributo accreditato dal proprio datore di lavoro per l'anno 2022.

Il versamento di contributi alla gestione degli specialisti esterni dà comunque diritto a pagare la quota B ridotta al 50 per cento.



Specialisti esterni +4% di contributi, ma sconto sulla Quota B

I medici e gli odontoiatri non dipendenti che lavorano per strutture accreditate con il Ssn (cliniche private, poliambulatori, centri diagnostici,...



Riepilogo dei contributi versati

Per visualizzare i contributi accreditati presso le varie gestioni dell'Enpam puoi scaricare i prospetti di riepilogo direttamente dall'area riservata o dall'App Enpam sul tuo smartphone. I prospetti vengono aggiornati quando i pagamenti sono acquisiti nella banca dati della Fondazione (non...

CHE FINE FANNO I CONTRIBUTI DEGLI SPECIALISTI ESTERNI da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.39 del 10 novembre 2023

Che fine fanno i contributi degli specialisti esterni ora che la loro contribuzione è aumentata? Una domanda che si saranno fatti molti professionisti che lavorano come liberi professionisti per le strutture convenzionate, da quando sono tenuti a pagare i contributi del 4 per cento in aggiunta a quelli al 2 per cento che i datori di lavoro già versavano per loro.

IL SALVADANAIO PERSONALE

La risposta è semplice: anche questi contributi vanno nella gestione degli Specialisti esterni, per incrementare il salvadanaio previdenziale di ciascun medico e dentista.

Il contenuto di questo salvadanaio individuale viene poi trasformato in pensione con il metodo di calcolo contributivo, il che vuol dire che più si versa, più si riceverà.

PENSIONE SUPPLEMENTARE

I contributi degli specialisti esterni confluiscono nella gestione specifica Enpam sia per i medici e dentisti in attività sia per chi continua a lavorare dopo il pensionamento. In quest'ultimo caso, i contributi versati come specialisti esterni danno diritto a un ricalcolo della pensione che determina un supplemento di pensione. Il supplemento viene erogato dall'Enpam ogni tre anni senza la necessità di alcun tipo di richiesta da parte dei diretti interessati.

La stessa logica riguarda la contribuzione di Quota B per chi continua a esercitare l'attività professionale anche dopo il pensionamento. In questo caso, il supplemento di pensione viene erogato ogni anno.

LA RIFORMA DELLE PENSIONI RIGUARDERÀ ANCHE L'ENPAM? da Il Giornale della Previdenza - Enpam n.39 del 10 novembre 2023

Ho letto che con la nuova legge di bilancio sono previsti tagli molto pesanti per le pensioni future. Sarà così anche per i futuri pensionati Enpam?



Lettere
al
Giornale

Gentile Dottore,

le pensioni dell'Enpam non sono interessate da questa manovra e dunque non subiranno tagli nel caso passasse la riforma proposta con la nuova legge di bilancio.

Questa manovra riguarderebbe diversi futuri pensionati Inps del pubblico impiego, compresi gli ospedalieri ma

solo per la parte di pensione pagata dall'ente pubblico.

La Fondazione, infatti, ha già rivisto le regole del proprio sistema con una riforma che è entrata in vigore dal 2013 e che peraltro non ha toccato i diritti acquisiti.

A differenza dell'Inps, l'Enpam è una Fondazione di diritto privato. Da un lato questo vuol dire che non può ricevere trasferimenti dallo Stato, ma dall'altro, grazie alla sua autonomia l'Enpam può salvaguardare gli iscritti da interventi che lo Stato decide di attuare per far quadrare i conti pubblici.

TAGLIO PENSIONI MEDICI E INFERMIERI. SPUNTA IPOTESI DI REVISIONE SOLO PER CHI ANTICIPA L'USCITA

da Quotidiano Sanità di sabato 11 novembre 2023

A quanto apprende l'Ansa è questa delle ipotesi cui starebbe lavorando il Ministro del Lavoro. Il taglio potrebbe quindi toccare solo chi sceglierà di andare anticipatamente in pensione e non anche per i trattamenti pensionistici di vecchiaia, quanto il differimento dell'entrata in vigore della norma, inserita in legge di Bilancio.

.....

.....

[Taglio pensioni medici e infermieri. Spunta ipotesi di revisione solo per chi anticipa l'uscita - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](https://www.quotidianosanita.it)

MANOVRA PENSIONI MEDICI - FNOMCeO

da Quotidiano Sanità di sabato 11 novembre 2023

Questa Federazione si aspetta la soppressione della norma, prevista dalla Manovra, che incide fortemente sul rendimento della quota retributiva della Cassa pensione sanitari, e che contrasta con il dovuto riconoscimento ai medici che, in ragione della straordinaria emergenza pandemica, hanno profuso il loro impegno con abnegazione e senza risparmio, sacrificando il loro tempo, la loro salute e financo la propria vita".

Ad auspicarlo, la Fnomceo, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, audita questa mattina, nella persona del suo Segretario **Roberto Monaco**, sulla Manovra, presso le Commissioni Congiunte Bilancio.

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACQUISTO BOX AUTO

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Sto acquistando un box auto che un'impresa edile sta realizzando. Mi è stato chiesto un acconto della somma pattuita e l'atto di compravendita dovremmo stipularlo l'anno prossimo. Posso portare in detrazione l'acconto versato? Posso pagare con assegno oppure anche con bonifico?

Risponde Paolo Calderone

Se ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla legge, in caso di versamento di acconti per l'acquisto di un box auto (pertinenziale ad un'unità abitativa di proprietà del contribuente) la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico, nel corso dell'anno e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall'impresa, a condizione che:

- sia stato regolarmente registrato il compromesso di vendita (entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si intende far valere la detrazione)
- dall'atto risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra edificio abitativo e box auto.

Per la fruizione del beneficio è previsto, quindi, l'effettuazione del pagamento mediante l'apposito bonifico dedicato.

Tuttavia, come ha sottolineato l'Agenzia delle entrate nella circolare [n. 17/2023](#), è possibile usufruire della detrazione anche quando il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, a condizione che:

- il pagamento avvenga in presenza del notaio
- il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito.



INL - I NUOVI VALORI DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 1159 del 9 novembre 2023, con la quale fornisce il prospetto con tutte le **ammende** e le **sanzioni amministrative** in materia di **igiene, salute e sicurezza sul lavoro** oggetto di rivalutazione, ai sensi del **Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023**.

La rivalutazione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data **dal 6 ottobre 2023**.

Vedasi anche la **nota n. 724 del 30 ottobre 2023** che fornisce indicazioni sull'applicazione della rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

La nota n. 1159 del 9 novembre 2023 **nella nota gli illeciti penali (d.lgs. n. 81/2008), illeciti penali (altra normativa in materia di SSL), gli illeciti amministrativi. Nel documento allegato: la prassi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.**

ALLEGATI A PARTE - Prassi Ispett. Naz. Lavoro (documento 234)

RIDURRE I TAGLI ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ su Quotidiano Sanità in Lettere al Direttore del 12 settembre 2023 a cura di Michele Poerio, presidente di Feder.S.P.eV.

N.B. - Anche se già a suo tempo riportato lo rinnoviamo per meglio illustrare e capire il problema.



Gentile Direttore,

la contatto in qualità di presidente FEDER.S.P.E.V. Stiamo raccogliendo le firme per una petizione al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché riteniamo che abbia a cuore il superamento delle ingiustizie. Richiamiamo pertanto la Sua sensibilità ed attenzione sull'attuale regime di tassazione delle pensioni di reversibilità (sono tali sia le pensioni indirette per

morte del de cuius in attività lavorativa, sia quelle a favore dei superstiti in caso di morte della persona già in pensione). Tali pensioni sono prestazioni previdenziali (non regalie o forme assistenziali), che derivano dai contributi obbligatori versati a valore corrente dal lavoratore alla propria gestione previdenziale, infatti è compresa l'aliquota IVS, cioè invalidità, vecchiaia, superstiti. In parole semplici, il lavoratore paga i contributi non solo per assicurare a sé stesso la pensione in caso di invalidità e vecchiaia, ma anche per garantirla ai propri superstiti, in primis il coniuge e i figli.

FEDER.S.P.E.V si batte sia a livello nazionale che a livello europeo per difendere le pensioni e i diritti dei cittadini. Noi denunciemo i tagli eccessivi in Italia rispetto agli altri Stati europei.

Il primo 'taglio' alla pensione di reversibilità è rappresentato dall'aliquota di reversibilità stabilita dai vari Enti previdenziali: per l'INPS l'aliquota di reversibilità è del 60% a favore del coniuge superstite (il caso più frequente); per l'ENPAM (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Medici) è del 70% e su tale diritto non operano le decurtazioni legate ai redditi del coniuge superstite, di cui diremo.

Il secondo taglio, che formalmente non è una 'tassa', ma di fatto assume la connotazione di prelievo tributario, è rappresentato dalla legge Dini (L. 335/1995, art.1, c.41), che assoggetta la misura percentuale della reversibilità al reddito del coniuge superstite.

Il terzo taglio deriva dal sistema di tassazione e dalle aliquote Irpef oggi in vigore (23% fino a 15.000 €; 25% da 15.001 a 28.000 €; 35% da 28.001 a 50.000 €; 43% oltre 50.000 €), che prevede una aliquota diversa per ogni scaglione di reddito.

Il quarto taglio sulle pensioni di reversibilità è quello che riguarda la perequazione annuale delle pensioni in godimento

Già la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021, aveva chiesto di ripensare il sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di "sbilanciamenti" sui redditi medi, nonché "andamenti irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive", affermazioni che si confanno alle pensioni di reversibilità. Come FEDER.S.P.E.V riteniamo che sarebbe più giusto ed equilibrato sottoporre le pensioni di reversibilità ad un prelievo fiscale semplificato e più equo.

MEDICI E CONSENSO INFORMATO a cura di Chiara di Lorenzo - Ufficio legislativo FNOMCeO

La Suprema Corte ha affermato che in tema di responsabilità professionale del medico se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento; se, invece, ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente.

Corte di Cassazione sez.III civile - Ordinanza n.30032 del 30 ottobre 2023

**ALLEGATI A PARTE - Cass. sez.III civ. Ordinanza n.30032 del 30.10.2023
(documento 235)**

SCHERMI ANTINFLAZIONE - CAMPAGNA DEL COMUNE DI VERONA

Iniziativa ideata dal Comune di Verona il *monitoraggio dell'inflazione* con 18 totem posizionati in città avviata nell'ottobre del 2022 per tenere sotto controllo i rincari.

La campagna informativa sull'inflazione ha avuto un enorme eco al Convegno di Olbia dell'Unione statistica dei Comuni italiani quale fondamentale supporto per una spesa consapevole di occhio al prezzo che permetterebbe risparmi portando a non gravare sull'economia familiare riuscendo a individuare mese dopo mese quali prodotti meglio comperare.

COMUNICATI ONAOSI

SEASONAL SCHOOL ATTIVATE DALLA SCUOLA SANT'ANNA DI PISA

Bando per la partecipazione degli studenti assistiti ospiti delle strutture

Gli studenti universitari assistiti gratuitamente, ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto, **ospiti delle strutture della Fondazione ONAOSI**, potranno partecipare nell'Anno Accademico 2023/2024 alle Seasonal School attivate dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.

Si tratta di percorsi formativi integrativi, destinati agli studenti e alle studentesse meritevoli che sostenuti dalla Fondazione ONAOSI potranno approfondire le loro conoscenze attraverso la partecipazione a tali sessioni.

Le Seasonal School hanno la durata di **una o due settimane**, si svolgono preferibilmente in **lingua inglese** e possono avere **carattere residenziale** oppure svolgersi con modalità di **didattica a distanza**.

Per il prossimo anno accademico sono state attivate ventitrè Seasonal School a partire dal mese di Settembre 2023 e sino a Luglio 2024 consultabili al seguente link

<https://www.santannapisa.it/it/seasonal-school> .

Per accedere al posto riservato alla Fondazione ONAOSI è necessario presentare istanza, utilizzando esclusivamente il modello predisposto, **entro e non oltre dieci giorni** prima della data di scadenza indicata nel Bando della Seasonal School alla quale si intenderà partecipare.

La domanda dovrà essere inviata, solo e esclusivamente via mail, all'indirizzo

centri.formativi@onaosi.it.

I referenti per la Fondazione ONAOSI ai quali rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni inerenti la procedura di partecipazione al bando e la conseguente assegnazione dei posti, sono:

- dott. **Stefano Migliorati** 075/5869269 stefano.migliorati@onaosi.it
- dott.ssa **Angela Sancricca** 075/5869410 angela.sancricca@onaosi.it.

Scarica il bando e la modulistica

DATA PUBBLICAZIONE: 07 NOVEMBRE 2023

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POST-DIPLOMA

Scadenza: 31 luglio 2024

Ammissioni presso le strutture ONAOSI degli Assistiti e dei figli di Sanitari contribuenti che frequentano corsi di formazione professionale

Gli studenti assistiti dalla Fondazione ONAOSI in forma gratuita ed i figli di Sanitari contribuenti con retta a carico della famiglia in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post-diploma accreditato, potranno accedere nell'A/A 2023/2024 al **Collegio Unico di Perugia sede di Montebello e nei Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Messina, Milano e Napoli** in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.

Possono presentare domanda di ammissione:

- gli studenti, assistiti dalla Fondazione ai sensi dell'art. 6 dello Statuto (il titolo alle prestazioni deve essere già stato riconosciuto dall'ONAOSI);
- gli studenti non assistiti figli di Sanitari (Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari, Farmacisti) che siano iscritti quali contribuenti obbligatori (pubblici dipendenti iscritti ai relativi Ordini Professionali) o contribuenti volontari della Fondazione, che siano in regola con la contribuzione.

I Sanitari contribuenti volontari devono altresì impegnarsi a pagare il contributo ONAOSI per l'anno **2024** nei termini fissati dalla Fondazione, pena la decadenza del diritto all'ospitalità per i figli e la conseguente uscita dalla struttura.

I Sanitari contribuenti obbligatori, in qualità di dipendenti pubblici, devono comunicare tempestivamente alla Fondazione ONAOSI l'eventuale successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro quale dipendente pubblico nonché provvedere, laddove necessario, all'iscrizione volontaria e al pagamento di quote residue relative all'anno di cessazione dal servizio.

La domanda di ammissione dovrà pervenire, mediante e-mail all'indirizzo

centri.formativi@onaosi.it

e dovrà essere redatta esclusivamente sulla base dell'allegato modello, nonché contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi ivi richiesti. L'assegnazione del posto studio sarà effettuata nei limiti dei posti residuali disponibili in base alla data di ricezione dell'istanza.

In caso di domande con la medesima data di ricezione sarà assicurata la precedenza agli studenti assistiti. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero di telefono: 075 5869529

- [Scarica la documentazione per gli studenti assistiti dalla Fondazione](#)
- [Scarica la documentazione per gli studenti non assistiti figli di Sanitari](#)

DATA DI PUBBLICAZIONE: 7 NOVEMBRE 2023



Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove

PETIZIONE AL PRESIDENTE MATTARELLA CONTRO TASSAZIONI INIQUE

FEDER.S.P.E.V. PROTESTA CONTRO LE GRAVI PENALIZZAZIONI SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

Comunicato stampa

Una mobilitazione nazionale contro i tagli delle pensioni di reversibilità è stata attivata da

FEDER.S.P.E.V (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) che ha raccolto anche firme e inviato una petizione al Presidente Mattarella in merito. “La pensione di reversibilità è troppo vessata in Italia. Rappresenta un diritto, maturato a seguito della contribuzione obbligatoria versata a valore corrente per tutta la vita lavorativa,” **sottolineano il Presidente di FEDER.S.P.E.V prof. Michele Poerio e il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDER.S.P.E.V**” e la forma dei tagli della legge Dini, agganciata all’entità del reddito del coniuge superstite, ha un netto aspetto di **iniquo e vessante prelievo tributario**, tagli che si aggiungono ai salati prelievi Irpef. I tagli vengono operati in caso di decesso del coniuge in attività di servizio (pensioni indirette) oppure se già pensionato (pensione di reversibilità) e non vi sono altri aventi diritto in base alla tanto discussa e odiata legge Dini 335/1995 articolo 1 comma 41. I tagli sulla reversibilità sono operati in base al reddito del coniuge superstite e precisamente: lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (secondo case), altri redditi personali; sono esclusi i redditi derivanti da casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, altra/e pensione/i di reversibilità, i redditi di capitale quali Bot, Cct, interessi bancari, quote d’investimento, ecc. Coi tagli della legge Dini la percentuale subisce terribili sforbiciate nella reversibilità del solo coniuge. Anche al nostro recente congresso nazionale FEDER.S.P.E.V è stato evidenziato come in base al reddito ci siano **inique sforbiciate** che avvengono solo in Italia, Stato che da sempre vessa i pensionati, attingendo dai loro versamenti per l’incapacità di dividere assistenza da previdenza come fanno invece in altri Stati europei”.

I DATI – “Facilmente,” spiega il Presidente di FEDER.S.P.E.V , prof. Michele Poerio: “si supera la soglia complessiva Irpef di 28.000 euro ed ecco il taglio con l’aliquota del 35% cui si aggiungono le code della competenza regionale e di quella comunale, ma se poi si supera un reddito complessivo di 50.000 euro l’aliquota è del 43% più le addizionali regionali e comunali. E il 30% scende sotto il 20%, così molte persone si ritrovano con una pensione da fame, che non rispetta i versamenti effettuati allo Stato e che lo Stato si tiene indebitamente. La **Corte dei Conti** nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 ha chiesto di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, **denunciando il persistere di «sbilanciamenti» sui redditi medi nonché andamenti «irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive»**, affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità. nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all’articolo 3 riguardante la Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi» al punto 1.b2 si legge: **«ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef»**. **La suddetta raccomandazione è stata peraltro vnergognosamente ignorata nelle recenti discussioni in Commissione di revisione del sistema fiscale”**. Al congresso FEDERSPEV 2023 è emersa una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni italiane in quanto non rispettano le norme da loro stesse dettate e inoltre i politici dimenticano che i pensionati italiani, con le loro tasse, già versano all’erario ben il 30 per cento di Irpef.

UFFICIO STAMPA FEDERSPEV Tel 3389282504 email: cinziaboschiero@gmail.com – ECPARTNERS agency@ecpartners.it

REVERSIBILITA’ in Affaritaliani.it/rubriche/pillole_europa - Lunedì, 13 novembre 2023
Boschiero Cinzia

Domanda: le pensioni di reversibilità sono tassate in Italia di più rispetto ad altri Stati europei? Laura Ferronati

Risposta: sì.

Abbiamo chiesto a due tra i massimi esperti sul tema pensioni, al prof. Michele Poerio, presidente di FEDER.S.P.E.V (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) e segretario nazionale di Confedir e

al prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente FEDER.S.P.E.V che hanno anche raccolto firme e inviato una petizione al Presidente Mattarella in merito.

“La pensione di reversibilità è troppo vessata in Italia. Rappresenta un diritto, maturato a seguito della contribuzione obbligatoria versata a valore corrente per tutta la vita lavorativa,” sottolineano il Presidente di FEDER.S.P.E.V prof. Michele Poerio e il prof. Marco Perelli Ercolini, vicepresidente di FEDER.S.P.E.V” e la forma dei tagli della legge Dini, agganciata all’entità del reddito del coniuge superstite, ha un netto aspetto di iniquo e vessante prelievo tributario, tagli che si aggiungono ai salati prelievi Irpef. I tagli vengono operati in caso di decesso del coniuge in attività di servizio (pensioni indirette) oppure se già pensionato (pensione di reversibilità) e non vi sono altri aventi diritto in base alla tanto discussa e odiata legge Dini 335/1995 articolo 1 comma 41. I tagli sulla reversibilità sono operati in base al reddito del coniuge superstite e precisamente: lavoro proprio, pensione propria (non altre reversibilità), fabbricati (secondo case), altri redditi personali; sono esclusi i redditi derivanti da casa di proprietà abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e anticipazioni, altra/e pensione/i di reversibilità, i redditi di capitale quali Bot, Cct, interessi bancari, quote d’investimento, ecc. Coi tagli della legge Dini la percentuale subisce terribili sforbiciate nella reversibilità del solo coniuge. Anche al nostro recente congresso nazionale FEDER.S.P.E.V è stato evidenziato come in base al reddito ci siano inique sforbiciate che avvengono solo in Italia, Stato che da sempre vessa i pensionati, attingendo dai loro versamenti per l’incapacità di dividere assistenza da previdenza come fanno invece in altri Stati europei”. “Facilmente,” spiega il Presidente di FEDER.S.P.E.V , prof. Michele Poerio: “si supera la soglia complessiva Irpef di 28.000 euro ed ecco il taglio con l’aliquota del 35% cui si aggiungono le code della competenza regionale e di quella comunale, ma se poi si supera un reddito complessivo di 50.000 euro l’aliquota è del 43% più le addizionali regionali e comunali. E il 30% scende sotto il 20%, così molte persone si ritrovano con una pensione da fame, che non rispetta i versamenti effettuati allo Stato e che lo Stato si tiene indebitamente. La Corte dei Conti nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2021 ha chiesto di ripensare al sistema di tassazione delle pensioni, denunciando il persistere di «sbilanciamenti» sui redditi medi nonché andamenti «irregolari e distorsivi delle aliquote marginali effettive», affermazioni che ben si ingranano alle pensioni di reversibilità. nella bozza del disegno di legge delega sulla riforma fiscale all’articolo 3 riguardante la Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi» al punto 1.b2 si legge: «ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall’applicazione dell’Irpef». La suddetta raccomandazione è stata peraltro vergognosamente ignorata nelle recenti discussioni in Commissione di revisione del sistema fiscale. Al congresso FEDERSPEV 2023 è emersa una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni italiane in quanto non rispettano le norme da loro stesse dettate e inoltre i politici dimenticano che i pensionati italiani, con le loro tasse, già versano all’erario ben il 30 per cento di Irpef”.

PUBBLICI DIPENDENTI SI’ A PRESTAZIONI NELLO SPORT FUORI DELL’ORARIO D’UFFICIO

Firmato il 14 novembre 2023 dal Ministro Zangrillo della p.a. il decreto che regola il rapporto di lavoro sportivo retribuito dei dipendenti pubblici ex dlgs 36/2021 come modificato dal dlgs 120/2023: i dipendenti della pubblica amministrazione possono prestare la loro attività in qualità di volontari previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e se il lavoro è retribuito l’amministrazione deve autorizzare la prestazione con una risposta che deve arrivare entro 30 giorni dalla richiesta.

INPS - RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO, ADEMPIMENTI GESTIONE SEPARATA da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4012 del 14 novembre 2023, comunica che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l'obbligo di versamento presso la Gestione separata, per i compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di "ottobre 2023" il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4012 del 14.11.2023 (documento 236)
INPS Circolare n.88 del 31.10.2023 (documento 237)

Leggasi anche la [circolare n. 88 del 31 ottobre 2023](#)

MEDICI E PENSIONE. IL CONFRONTO CON L'EUROPA, UN MOTIVO IN PIÙ PER SCIOPERARE da Quotidiano Sanità di giovedì 16 novembre 2023 a cura di

Alessandra Spedicato

I dati e le informazioni, parziali ma già sufficienti, forniti da alcuni dei Paesi che partecipano ai lavori della FEMS (European Federation of Salaried Doctors) dimostrano che l'Italia rimane fanalino di coda anche nelle modalità di accesso alla pensione

LEGGI IN

[Medici e pensione. Il confronto con l'Europa, un motivo in più per scioperare - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

	<u>MINIMA ETA' PENSIONABILE</u>		<u>MASSIMA ETA' PENSIONABILE</u>		<u>ANZIANITA' DI SERVIZIO MINIMA (anni)</u>	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
ITALIA	Basata sulla solo contribuzione <u>42 anni e 10 mesi di contributi</u>	Basata sulla solo contribuzione <u>41 anni e 10 mesi di contributi</u>	67 (70 su richiesta del lavoratore)	67 (70 su richiesta della lavoratrice)	15	15
FRANCIA	64	64	n.p.	n.p.	172 trimestri	172 trimestri
OLANDA	Non previsto	Non previsto	67	67	Non previsto	Non previsto
SPAGNA	65 (37 anni e 9 mesi di contributi) 64 e 6 mesi	65 (37 anni e 9 mesi di contributi) 62	70	70	15	15
BULGARIA	(39 anni e 4 mesi di contributi)	(36 anni e 4 mesi di contributi)	65	63	Varia con le condizioni di lavoro	Varia con le condizioni di lavoro
AUSTRIA	65	60 (65 nel 2024)	70	70	15	15
ROMANIA	60	57	65	65	30	15
SLOVENIA	60 (40 anni di contributi)	60 (40 anni di contributi)	65	65	15	15

AGENZIA DELLE ENTRATE - CORREZIONE ON LINE DATI CATASTALI

da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Facendo una visura catastale sui miei immobili ho rilevato su uno di essi dei dati non corretti. In particolare, l'errore riguarda il numero civico e l'interno di un'abitazione. Esiste un servizio on line mediante il quale chiedere la rettifica o devo recarmi in ufficio?

Risponde Paolo Calderone

Si conferma che per correggere i dati riguardanti l'ubicazione del proprio immobile (indirizzo, numero civico, piano, interno, eccetera) è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il servizio on line "[Contact center](#)".

Attraverso il servizio si può presentare una richiesta di correzione nella banca dati del Catasto (con esclusione di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome), indicando in essa le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell'errore.

Oltre agli errori sui dati dell'immobile, mediante "[Contact center](#)" è possibile segnalare dati non corretti sulla persona intestataria dello stesso (cognome e nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, diritti e quota di possesso).

Per presentare la richiesta occorre disporre dell'identificativo catastale dell'immobile e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

L'esito della richiesta viene poi comunicato all'utente tramite posta elettronica.

INPS - PENSIONE: CONGUAGLIO PEREQUAZIONE ANNO 2023 SU RATA DI DICEMBRE da DplMo – fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023, comunica che ha completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l'anno 2023, che l'articolo 1 del [decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#), ha anticipato all'ultimo pagamento dell'anno corrente.

Tali attività sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70, comma 7, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), nonché della seconda *tranche* della somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del [decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.4050 del 15.11.2023 (documento 238)

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - OTTOBRE 2023

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a **119,2**.

Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2021, vanno rivalutate del **1,884518%**.

INDICI MENSILI ISTAT COSTO DELLA VITA - mese OTTOBRE 2023

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT 16 novembre riferito al mese di ottobre 2023

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Base di riferimento: 2010 = 100												
Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730												
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Base di riferimento: 2015 = 100												
Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07												
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
2018	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
%	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
2019	102,2	102,3	102,5	102,6	102,7	102,7	102,7	103,2	102,5	102,4	102,3	102,5
%	+0,7	+0,8	+0,8	+0,9	+0,7	+0,5	+0,2	+0,3	+0,1	0,0	+0,1	+0,4
2020	102,7	102,5	102,6	102,5	102,3	102,4	102,3	102,5	101,9	102,0	102,0	102,3
%	+0,5	+0,2	+0,1	-0,1	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7	-0,6	-0,4	-0,3	-0,2
2021	102,9	103,0	103,3	103,7	103,6	103,8	104,2	104,7	104,5	105,1	105,7	106,2
%	+0,2	+0,5	+0,7	+1,2	+1,3	+1,4	+1,9	+2,1	+2,6	+3,0	+0,6	+0,5
2022	107,7	108,8	109,9	109,7	110,6	111,9	112,3	113,2	113,5	117,2	117,9	118,2
%	+4,7	+5,6	+6,4	+5,8	+6,8	+7,8	+7,8	+8,1	+8,6	+11,5	+11,5	+11,3
2023	118,3	118,5	118,0	118,4	118,6	118,6	118,7	119,1	119,3	119,2		
%	+9,8	+8,9	+7,4	+7,9	+7,2	+6,0	+5,7	+5,2	+5,1	+1,7		

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: ottobre - data di pubblicazione: 15 novembre 2023 - prossima diffusione: 15 dicembre 2023

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI (*)	+119,3
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 13,4

(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

MANOVRA. COSMED: “RITIRARE I PROVVEDIMENTI TAGLIA PENSIONI. BASTA PENALIZZAZIONI SELETTIVE” da Quotidiano Sannità di venerdì 17 novembre 2023

"Troppo facile colpire categorie di contribuenti fedeli con prelievo alla fonte dei contributi in un sistema che tollera un enorme evasione fiscale e contributiva che non ha eguali in Europa. Se questi provvedimenti dovessero essere approvati certamente non passeranno inosservati e non mancheranno adeguate iniziative sindacali, politiche e giudiziarie".

La Cosmed chiede al Governo di ritirare i provvedimenti, introdotti dall'articolo 33 della manovra di Bilancio, che tagliano le pensioni future dei dipendenti pubblici in particolare dei medici, dei sanitari dei dipendenti e dei dirigenti di sanità, enti locali e insegnanti delle scuole primarie e ufficiali giudiziari.

LEGGI IN

[Manovra. Cosmed: “Ritirare i provvedimenti taglia pensioni. Basta penalizzazioni selettive” - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

FRANCOBOLLI ITALIA 2023 - PROGRAMMA NUOVE EMISSIONI



- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Giornata internazionale degli studenti
 - Data di emissione: 17 novembre 2023

- Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sapere” dedicato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel 100° anniversario dell'istituzione
 - Data di emissione: 18 novembre 2023

INAIL - FONDO PER I FAMILIARI DEGLI STUDENTI VITTIME DI INFORTUNI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE da DplMo – fonte: Inail

L'Inail ha pubblicato la circolare n. 49 del 14 novembre 2023, con la quale fornisce istruzioni operative sul fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative, previsto dal [Decreto Legge n. 48 del 4 maggio 2023, n. 48](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 17 – Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

1. Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di

istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024.

2. I requisiti e le modalità per l'accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché la quantificazione del sostegno erogato, cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.49 del 14.11.2023 (documento 239)

- [Allegato 1 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023](#)
(.pdf - 152 kb)
- [Allegato 2 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023](#)
(.pdf - 2,2 mb)
- [Allegato 3 alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023](#)
(.pdf - 1,6 mb)
- [Allegato 4 - Modulo istanza beneficio familiari studenti deceduti](#)
Allegato alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 343 kb)
- [Allegato 5 - Modulo delega riscossione beneficio familiari studenti deceduti](#)
Allegato alla circolare Inail n. 49 del 14 novembre 2023 (.pdf - 290 kb)

PENSIONI, A DICEMBRE ARRIVANO GLI AUMENTI. ECCO QUANTO VALGONO da PensioniOggi di giovedì 16 novembre 2023 a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-a-dicembre-arrivano-gli-aumenti-ecco-quanto-valgono>

Anticipato il conguaglio della rivalutazione per l'anno 2022, che in via ordinaria sarebbe stato effettuato a gennaio del prossimo anno

Via libera dell'Inps all'anticipo del conguaglio sulla rivalutazione delle pensioni nell'anno 2023. A dicembre i pensionati troveranno l'aumento dello 0,8% che colma la differenza tra l'indice ISTAT provvisoriamente applicato dal 1° gennaio 2023 (+7,3%) e quello definitivo (+8,1%).

Ma attenzione: la rivalutazione a conguaglio del 2022 non verrà applicata in misura uguale a tutti i pensionati, ma a seconda della fascia d'importo della pensione.

Hanno diritto **alla perequazione per intero soltanto le pensioni non superiore a 4 volte il trattamento minimo dell'Inps**; quindi la rivalutazione dello 0,8% sarà applicata per intero solo a pensioni d'importo fino a 2.101,52 euro (al 31 dicembre 2022). Quelle superiori riceveranno aumenti gradualmente più contenuti a seconda della fascia di localizzazione del trattamento pensionistico.

In tabella gli effetti per i pensionati.

L'anticipo della rivalutazione delle pensioni nel 2023 (Art. 1 DL. n. 145/2023)						
I. Per.	Pensione a dicembre 2022*	Pensione a Gennaio 2023 (+7,3%)	Aumento Mensile Gennaio 2023	Pensione a Dicembre 2023 (+0,8%)	Aumento Mensile Dicembre 2023	Arretrati (+0,8%) Gen-Nov 2023
101,5%	500,00 €	€ 544,55	€ 44,55	€ 548,61	€ 4,06	44,66 €
106,4%**	500,00 €	€ 570,84	€ 70,84	€ 575,09	€ 4,26	46,82 €
100,0%	750,00 €	€ 804,75	€ 54,75	€ 810,75	€ 6,00	66,00 €
100,0%	1.000,00 €	€ 1.073,00	€ 73,00	€ 1.081,00	€ 8,00	88,00 €
100,0%	1.250,00 €	€ 1.341,25	€ 91,25	€ 1.351,25	€ 10,00	110,00 €
100,0%	1.500,00 €	€ 1.609,50	€ 109,50	€ 1.621,50	€ 12,00	132,00 €
100,0%	1.750,00 €	€ 1.877,75	€ 127,75	€ 1.891,75	€ 14,00	154,00 €
100,0%	2.000,00 €	€ 2.146,00	€ 146,00	€ 2.162,00	€ 16,00	176,00 €
85,0%	2.500,00 €	€ 2.655,13	€ 155,13	€ 2.672,13	€ 17,00	187,00 €
53,0%	3.000,00 €	€ 3.116,07	€ 116,07	€ 3.128,79	€ 12,72	139,92 €
47,0%	3.500,00 €	€ 3.620,09	€ 120,09	€ 3.633,25	€ 13,16	144,76 €
47,0%	4.000,00 €	€ 4.137,24	€ 137,24	€ 4.152,28	€ 15,04	165,44 €
37,0%	4.500,00 €	€ 4.621,55	€ 121,55	€ 4.634,87	€ 13,32	146,52 €
37,0%	5.000,00 €	€ 5.135,05	€ 135,05	€ 5.149,85	€ 14,80	162,80 €
32,0%	6.000,00 €	€ 6.140,16	€ 140,16	€ 6.155,52	€ 15,36	168,96 €
32,0%	7.000,00 €	€ 7.163,52	€ 163,52	€ 7.181,44	€ 17,92	197,12 €
* Importo lordo mensile al netto della rivalutazione straordinaria del 2% riconosciuta dal DL n. 115/2022 nel mese di Ottobre 2022 sui trattamenti non superiori a 2.692€ al mese; ** Ultra 75enni						
TM 2023 Definitivo (+8,1%) = 567,94€						
PENSIONIoggi.IT						

L'adeguamento fa crescere anche il trattamento minimo per il 2023. Il valore definitivo sale, infatti, a **567,94€ (+8,1%)** dal precedente **563,73€ (+7,3%)**.

Trattamenti esclusi

Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche: ape sociale, assegni straordinari di sostegno al reddito, isopensione, indennità mensile (erogata con la stipula del cd. contratto di espansione). Queste prestazioni, infatti, non godono per legge di alcuna rivalutazione e, pertanto, restano ferme negli importi corrisposti alla loro decorrenza.

Trattamenti assistenziali

Il conguaglio riguarderà anche tutte le prestazioni assistenziali. In particolare *la pensione di inabilità civile* (invalidi totali) e l'assegno mensile (invalidi parziali) sale a **316,25€ al mese** e l'assegno sociale raggiunge i **507,03€ al mese**.